Roma, 10 giugno 2016

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

RIUNIONE VENERDI' 10 GIUGNO 2016

1. Ricorso sig. TROTTA IVANO
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1bis comma 1 C.G.S. – nota n. 8705/515 pf 15-16 SS/us del 24.2.2016 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 258 del 2.5.2016)

La C.F.A. dichiara l'incompetenza della Commissione Disciplinare di primo grado, per esser competente il Giudice Sportivo, cui rimette gli atti.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisone impugnata.

2. Ricorso sig. PIANGERELLI LUIGI
avverso la sanzione della squalifica per mesi 5 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1bis comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 96 N.O.I.F. – nota n. 8536/827 pf 14-15/AA/mg del 19.2.2016 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 264 dell'11.5.2016)

RESPINTO